



Comune di Vaglia

Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 80 del 30/12/2022

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ALLA LUCE DELLA DELIBERA 15/2022/R/RIF DI ARERA.

L'anno duemilaventidue, addì trenta del mese di Dicembre, alle ore 18:00 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala Consiliare "Sandro Pertini", in Via Bolognese n. 1259/A, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria Pubblica di Prima.

Presiede l'adunanza il Sig. Dott. Leonardo Borchì nella sua qualità di Sindaco

Sono presenti n° 10 componenti ed assenti n° 3, su un totale di n. 13 aventi diritto.

1	BORCHI LEONARDO	Presente	
2	MANSURI DIANA		Assente
3	LELLI LEONARDO	Presente	
4	BIRINI FRANCESCA	Presente	
5	ADONI ELISA	Presente	
6	RUSSO SALVATORE	Presente	
7	BORGONOVO LEONARDO	Presente	
8	RAIMONDI ALESSANDRO	Presente	
9	SABATINI MARIA LOREDANA		Assente
10	SACCONI GUIDO	Presente	
11	CRESCI GIOVANNI	Presente	
12	FRANCESCHINI SERENA	Presente	
13	CORONA SANDRO		Assente

Assiste alla seduta il Segretario Generale Antonia Zarrillo incaricato della redazione del verbale. Partecipano senza diritto di voto, gli Assessori Nencini, Impallomeni, Curradi.

Il Presidente, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Sono nominati scrutatori i consiglieri LELLI LEONARDO, RAIMONDI ALESSANDRO, SACCONI GUIDO

IL CONSIGLIO COMUNALE

SINDACO:<< Si passa al punto quattro che è l'approvazione del nuovo regolamento comunale per la disciplina della tari a seguito della delibera di Arera n. 15 del 2022. Prego Assessore Nencini.>>

NENCINI: <<Anche in questo caso per vedere le modifiche era opportuno perdere il regolamento vecchio e leggerle. Ripeto non si fanno così le modifiche ai regolamenti. Detto questo andiamo a vedere che cosa sono le novità. Posto che all'interno del regolamento sono state inserite le modalità previste dalla delibera 15 del 2022 di Arera che è l'Autorità che regola non solo le tariffe, ma anche la qualità del servizio. Con questa delibera viene infatti approvato il testo unico della regolazione della qualità del servizio che impone degli obblighi al soggetto gestore, ma anche agli enti che hanno i rapporti con i cittadini - utenti. Non solo queste novità sono state inserite. Le novità ve le spiego dopo sono degli articoli ben particolari, però poi all'interno del regolamento è stato armonizzato, sistemato, sono state fatte altre piccole modifiche introdotte da questa delibera con il suo allegato. Le novità in particolare riguardano l'art.20 dove si parla di dichiarazioni a fini tari, si introduce il concetto di attivazione del servizio che è una cosa che stona per quanto riguarda la tari perché è un tributo e noi abbiamo sempre parlato di attivazione dell'utenza, diciamo che in questo senso, Arera ha omogeneizzato il linguaggio per l'attivazione del servizio come quando uno attiva l'utenza dell'energia elettrica piuttosto che del gas ovviamente, non possono essere due cose separate, e allora su indicazione IFEL - ANCI abbiamo deciso di far coincidere il momento di attivazione del servizio con il momento di apertura dell'utenza per cui quando un cittadino viene e dice dal giorno X vado a vivere presso l'abitazione y, viene fatta l'attivazione dell'utenza e con essa anche la richiesta di attivazione del servizio. La stessa delibera ci dice quali sono le tempistiche per l'attivazione che sono 90 giorni, per la modifica/cessazione sempre 90 giorni, così anche nel caso di decesso è previsto che cosa deve fare il cittadino: recarsi al Comune entro 90 giorni per dichiarare a chi adesso è intestata l'utenza. Ci sono poi le modalità relative a come ci si rapporta con il Comune, come deve arrivare questa richiesta di attivazione, cosa viene rilasciato se viene consegnato a mano e non viene inviata via PEC. L'altra novità è nell'art. 21 *"reclami, richieste scritte e rettifica degli importi addebitati"* anche questo articolo così come lo vedete nel titolo è proprio riportato nell'allegato della delibera di Arera. Per quello che riguarda l'art. 24 trovate una novità che noi non abbiamo mai inserito che è l'ISEE. L'Arera prevede delle agevolazioni noi le abbiamo introdotte prevedendo due fasce fino a 12.000 € è prevista la riduzione del 50%, da 12.001 a 15.000,00 la riduzione è del 25%. Un'altra novità della solita delibera è la rateizzazione degli avvisi bonari. Per avviso bonario si intende quello che era il vecchio ruolo quindi, la famosa bolletta che arriva a casa è l'avviso bonario è una dicitura

introdotta da Arera e quindi è stata ripresa e riportata all'interno del regolamento, anche in questo caso abbiamo inserito la possibilità di rateizzazione la fascia ISEE fino a 15.000 € senza come era prima la doppia fascia. Ulteriore rateizzazione può essere richiesta dai contribuenti se l'aumento rispetto all'anno precedente supera il 30%; l'importo di ogni singola rata non può essere inferiore a 100 € non è una cosa stabilita da noi ma anche questa stabilita da Arera e poi ovviamente, come deve essere presentata la richiesta . Per quello che riguarda la riscossione sono previste almeno due rate e devono essere a distanza di sei mesi una dall'altra. Queste sono le novità più importanti cioè il motivo per cui si è portata la modifica del regolamento.>>

SINDACO: <<Grazie Assessore, la parola a Cresci. >>

CRESCI:<< Io ho una domanda all'art. 11 si dice che le tariffe del tributo possono essere modificate ove necessario, per il ripristino degli equilibri di bilancio. Da quello che capisco il tributo viene utilizzato in totale per la copertura dei costi del servizio, mi domandavo se essendo una entrata vincolata, era possibile utilizzarla per il ripristino degli equilibri di bilancio.>>

NENCINI: <<Non è tanto per il suo utilizzo, ma è una previsione da TUEL che ci dice che nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, possono essere modificate le tariffe per rispettare gli equilibri di bilancio quindi, è una normativa che il legislatore ha stabilito, non so se è chiaro.>>

SEGRETARIO:<< Cresci ha ragione, nella tari l'entrata è tutta destinata al finanziamento delle spese del servizio in realtà, il potenziale disequilibrio è legato secondo me, all'ipotesi in cui i Comuni che hanno più potenzialità economica cofinanziano la spesa del servizio nella misura es. del 10^o% in quel caso, in presenza di uno squilibrio finanziario che non consente l'utilizzo di altre entrate da destinare al cofinanziamento dei costi nella percentuale inizialmente prevista, dovrà essere prevista la copertura totale della spesa a carico dell'utenza. Il concetto di equilibrio finanziario va letto in questo senso anche perché, se si fosse in disavanzo, non si coprono altre spese con l'entrata della tari, non sarebbe consentito per legge.>>

NENCINI:<< No, noi abbiamo una quota di costi del Comune che è all'interno della tariffa ma la normativa ...>>

CRESCI: <<Ho capito, l'idea è che nel caso in cui sia necessario, io posso diminuire a posteriori la quota che mette il Comune in più, questo è il concetto, chiarissimo.>>

NENCINI:<< E' una norma del testo Unico sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Si poteva anche fare a meno di riportarla nel senso che è il Testo Unico che prevede in presenza del non rispetto degli equilibri, di rivedere le tariffe, è chiaro che non si può

rivedere l'IMU se è già al massimo va da sé, ma è un tipo di controllo e di lavoro che deve essere fatto laddove purtroppo, ce ne sia la necessità.>>

CRESCI:<<Poi ho un'altra domanda all'art. 23 quando si parla di riduzione tariffarie al comma 2 si parla della parte variabile e fissa che viene ridotta se il punto di raccolta è distante dal confine della proprietà privata. Qui, secondo me, bisogna specificare di quale punto di raccolta si parla, perché scritto così, non si capisce che cosa significa. Ad esempio se la campana del vetro è distante più di 200 mt. rientra in questo caso oppure no? Si parla di tutti i punti di raccolta oppure no? Però va specificato altrimenti, non si capisce cosa significa. Non so se mi sono spiegato. >>

NENCINI: << Ho capito.>>

CRESCI: << Ora è più semplice perché il porta a porta è quasi tutto, ma da noi a Poggio Conca avevamo solo il cassonetto dell'indifferenziato, io ho avuto un lungo contenzioso con l'Ufficio Tributi perché a noi spettava la riduzione che non ci è mai stata riconosciuta, ma a termine di legge ci spettava. Qui, va specificato di cosa si parla altrimenti diventa materia di contenzioso.>>

NENCINI:<< A noi la raccolta porta a porta praticamente è al 99,9%, L'unica cosa che è esterna è la campana di vetro.>>

CRESCI: <<Credo che vada specificato.>>

NENCINI: << Lo facciamo presente all'Ufficio.>>

CRESCI: << Scritto così vuol dire che chi ha la campana del vetro distante più di 200 metri ha diritto alla riduzione, che non credo sia quello che s'intende.>>

NENCINI:<< No, si intende proprio il discorso che essendo porta a porta, chi sta nelle case lontane, ha il punto di raccolta all'indirizzo X o Y e c'è la distanza, comunque questo c'era già nel precedente regolamento, l'abbiamo ripreso da quello vecchio. >>

CRESCI:<< Poi concordo con l'Assessore che sarebbe stato più semplice avere i due testi da confrontare perché è stato abbastanza laborioso capire quali erano le modifiche.>>

SEGRETARIO:<< Se siete d'accordo si può allegare anche il testo coordinato. Se lo condividete alla delibera si può allegare un unico testo nel quale vengono recepite le modifiche e si pubblica in modo da facilitare anche la consultazione e senza andare a fare una operazione di confronto dei testi per capire che cosa è stato modificato. Per la pubblicazione sul portale federalismo dovrebbe essere inviato il testo coordinato.>>

SINDACO:<< Mettiamo in votazione. Parere della commissione sulla proposta è favorevole Per Vaglia, Riserva di voto Scelgo Vaglia, assente il Gruppo Insieme.>>

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge, n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

VISTA la L. 160/2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", la quale disponeva che "A decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)".

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che testualmente dispone "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

RICHIAMATA la Delibera 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif., dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, in attuazione dell'obiettivo di "far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica";

VISTO in particolare l'art. 3 del TQRIF che recita: "Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art.3 dell'allegato "A" alla Delibera n.15/2022 sopracitata, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.";

CONSIDERATO che tali obblighi previsti del TQRIF interessano tutti i gestori del servizio integrato rifiuti e pertanto anche i Comuni che gestiscono la tassa sui rifiuti direttamente e

possono avere un impatto anche sulla disciplina regolamentare della Tari, quali ad esempio:

- Disciplina della modalità per l'attivazione del servizio (dichiarazione Tari);
- Disciplina delle modalità per la variazione o cessazione del servizio (dichiarazione di variazione e di cessazione TARI);
- Richieste di rettifica degli importi addebitati;
- Termini, modalità e strumenti di pagamento del tributo;
- Periodicità di invio dei documenti di riscossione;
- Rateizzazioni;
- Rimborsi;

a questi vanno aggiunti quelli relativi alla disciplina della procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche (articolo 238, comma 10, Dlgs 152/2006, articolo 3 deliberazione Arera 15/2022) e delle regole per la dimostrazione dell'avvenuto avvio al riciclo dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime utenze, al fine dell'applicazione della riduzione di cui al comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013;

DATO ATTO che alcuni obblighi tra quelli sopra riportati risultano già disciplinati all'interno del nostro Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.43 del 31.07.2020;

VISTA la determinazione n.49 del 28.03.2022, con la quale l'A.T.O Toscana Centro, in ottemperanza a quanto sopra, ha provveduto:

1. ad approvare il documento "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Individuazione degli schemi regolatori delle gestioni (art. 3 TQRIF)";
2. ad approvare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica individuando per tutte le gestioni presenti nell'ambito territoriale Toscana Centro il posizionamento nello Schema IV (Livello qualitativo avanzato) della matrice degli schemi regolatori del TQRIF;

VISTO lo schema della "Carta della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti" predisposto e approvato dall'ATO TOSCANA CENTRO con Deliberazione del 30.09.2022 n.18/2022, in coerenza con la disciplina regolatoria introdotta dalla deliberazione ARERA N.2/2022/R/RIF (TQRIF) e con lo schema regolatorio predeterminato dall'ETC con la Determinazione n.49 del 28.03.2022 (Schema IV livello avanzato);

RITENUTO pertanto necessario, nel rispetto delle disposizioni regolatorie contenute nella Deliberazione di ARERA n.15/2022/R/rif del 18.01.2022 e degli standard di qualità del servizio adottati dalla medesima, apportare le dovute modifiche all'attuale Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.17 del 29/04/2022;

DATO ATTO che l'art.3 comma 5 quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del c.d. "decreto aiuti", stabilisce: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1 comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, possono

approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."

DATO ATTO del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000;

VISTO il parere del Responsabile del Servizio finanziario, espresso in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli art.49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione, in forma palese: favorevoli n.10 , contrari n.0, astenuti n. 0 su un totale di n. 10 presenti e votanti,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa, il nuovo "Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)" allegato alla presente deliberazione;
2. **DI DARE ATTO** che il suddetto Regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023;

3. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
4. **DI PUBBLICARE** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il Regolamento allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, resa separatamente ed in forma palese: presenti n.10 , votanti n.10 , favorevoli n.10 , contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, c. 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, vista l'urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto:

Segretario Generale
Antonia Zarrillo

Sindaco
Dott. Leonardo Borchì